

RPCT Prot. 40 /2025

**VERBALE DI DETERMINA RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE
TRASPARENZA E INTEGRITA'**

Spett.le
Asm Vigevano e Lomellina Spa

Il giorno 10 gennaio 2025 alle ore 10,00 presso la sede amministrativa di ASM Vigevano e Lomellina Spa – Viale Petrarca n. 68 – 27029 Vigevano (PV), il Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza determina sull'argomento di seguito riportato

Oggetto: *Determina del RPCT a seguito della nomina dell'Organo Amministrativo di ASM Vigevano e Lomellina Spa fino all'approvazione del bilancio che si chiuderà in data 31.12.2026*

Il sottoscritto Simona Vismara, c.f. VSMSMN67E51L872R, in qualità di responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT) della società ASM Vigevano e Lomellina Spa in oggetto, c.f. 01471630184, ai sensi del d.lgs. 39/2013, del d.lgs. 33/2013 (*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*) e della l. 190/2012 (*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*), nominato dall'Organo Amministrativo con propria delibera n. 37 del 28.06.2017,

visto,

in generale,

- il d.lgs. 39/2013 (*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*), in vigore dal 04/05/2013;
- la citata l. 190/2012 (*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*), in vigore dal 28/11/2012;
- le linee guida dell'ANAC in materia di «*accertamento delle inconfiribilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione e della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'ANAC in caso di incarichi inconfiribili e incompatibili*», delibera n. 833 del 3/8/2016 e relativa relazione AIR;
- le indicazioni del Garante della privacy ai sensi del d. lgs. 196/2003 (*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*);
- la giurisprudenza;
- la dottrina prevalente;

e quindi, in particolare,

asm vigevano e lomellina s.p.a.



<https://www.asmvigevano.it/azienda/certificazioni-2/>

sede legale: Viale Petrarca 68 – 27029 Vigevano (PV)
Cod. Fisc. e Part. IVA 01471630184
cap. soc. 22.925.170,00 i.v.
Iscr. n. 200152 del Registro delle Imprese di Pavia
Tel +39 0381 697211 – Fax +39 0381 82794
comunicazioni@pec.asmvigevano.it
asmvig@asmvigevano.it
www.asmvigevano.it

- l' art. 1, c. 734, l. 296/2006, noto che l' art. 3 (*Disposizioni in materia di: Fondi da ripartire; Contenimento e razionalizzazione delle spese valide per tutte le missioni; Pubblico impiego. Norme finali*), c. 32-bis, l. 244/2007 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)*) è stato abrogato dall' art. 28 (*Abrogazioni*), c. 1, lett. f), del d.lgs. 175/2016 (*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*), come modificato dal d.lgs. 100/2017 (*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*) e che di conseguenza detto c. 734 resta in vigore ma orfano di interpretazione autentica;
- Il Capo I, art. 1 (*Definizioni*); il Capo V (*Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni nonchè lo svolgimento di attività professionale*) art. 9 (*Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonchè tra gli stessi incarichi e le attività professionali*), c. 2; il Capo VI (*Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico*) art. 12 (*Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali*), così come richiamato anche dall'art. 11 (*Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico*), c. 1, TU 2016; il Capo VII (*Vigilanza e sanzioni*), artt. da 15 a 19, del d. lgs. 39/2013 (*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*); atteso che detti articoli da 15 a 19 sono così rubricati: 15 (*Vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico*); 16 (*Vigilanza dell'Autorità nazionale anticorruzione*); 17 (*Nullità degli incarichi conferiti in violazione delle disposizioni del presente decreto*); 18 (*Sanzioni*); 19 (*Decadenza in caso di incompatibilità*);
- l'art. 11 (*Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico*), cc. 4, 8, 9, 12 e l'art. 26 (*Altre disposizioni transitorie*), c. 10, d. lgs. 175/2016 (*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*), così come modificato dal già citato d.lgs. 100/2017 (*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*); atteso che su detto c. 12 cfr. in precedenza l'art. 3, c. 44, 9° periodo, l. 244/2007, ora abrogato dall'art. 28 (*Abrogazioni*), c. 1, lett. f) del citato d. lgs. 175/2016;
- la Parte I (*Ordinamento istituzionale*), Titolo III (*Organi*), Capo II (*Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità*) art. 64 (*Incompatibilità tra consigliere comunale e provinciale e assessore nella rispettiva giunta*), c. 4, d. lgs. 267/2000 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*) in collegmaneto con il precedente art. 42 (*Attribuzioni dei consigli*), c. 2, lett. m) e 50 (*Competenze del sindaco e del presidente della provincia*), c. 8;
- l'art. 23-bis (*Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato*), c. 6, d. lgs. 165/2001 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*) con riguardo ai dirigenti di pubblica amministrazione che hanno presentato domanda di aspettativa per lo svolgimento di incarichi o attività presso soggetti privati o pubblici.
Di detto d.lgs. 165/2001 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*), si applicano altresì le disposizioni dell'art. 53 (*Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi*), c. 16-ter, il quale prevede che: «16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni

asm vigevano e lomellina s.p.a.



sede legale: Viale Petrarca 68 – 27029 Vigevano (PV)
Cod. Fisc. e Part. IVA 01471630184
cap. soc. 22.925.170,00 i.v.
Ischr. n. 200152 del Registro delle Imprese di Pavia
Tel +39 0381 697211 – Fax +39 0381 82794
comunicazioni@pec.asmvigevano.it
asmvig@asmvigevano.it
www.asmvigevano.it

di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti» (cfr. la determinazione ANAC n. 8 del 17/6/2015);

- l' art. 5 (Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni), c. 9, l. 135/2012 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini), così come anche richiamato dall'art. 11 (Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico), c. 1, TU 2016;
- la l. 444/1994 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi) si applica invece alle sole società in house, ai fini della verifica del non superamento della proroga oltre i 45 giorni dalla scadenza del mandato (cfr. l'art. 11 recante Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico, c. 15, d.lgs. 175/2016);
- la l. 120/2012 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive) ed il relativo regolamento di cui ad dPR 251/2012 (Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120);
- eventuali “Regolamenti sulle nomine degli organi sociali” in capo a questa società;
- il codice etico di questa società;
 - il codice civile;
 - il codice penale;
 - lo statuto di questa società;

verificato,

- le dichiarazioni di cui al citato art. 20 (Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità) del d.lgs. 39/2013, il quale prevede che:
 - «1. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto.
 2. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto.
 3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.
 4. La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.

asm vigevano e lomellina s.p.a.



<https://www.asmvigevano.it/azienda/certificazioni-2/>

sede legale: Viale Petrarca 68 – 27029 Vigevano (PV)
Cod. Fisc. e Part. IVA 01471630184
cap. soc. 22.925.170,00 i.v.
Iscr. n. 200152 del Registro delle Imprese di Pavia
Tel +39 0381 697211 – Fax +39 0381 82794
comunicazioni@pec.asmvigevano.it
asmvig@asmvigevano.it
www.asmvigevano.it

5. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni»;
- che in capo al Sig. BEIA ENRICO c.f. BEINRC67B18G388Y nel ruolo di Amministratore Unico non sussistono condizioni di incandidabilità, incompatibilità, inconferibilità, avendo acquisito in atti ed esaminato la dichiarazione dallo stesso rilasciata.
 - che, quindi, non sussistono ipotesi contrastanti con il dettato della l. 120/2012 e DPR 251/2012;
 - che, quindi, non sussistono le ipotesi del d.lgs. 39/2013: (i) di cui all'art. 1 (*Definizioni*), c. 2, il quale prevede che: «2. Ai fini del presente decreto si intende:
 - a) per «pubbliche amministrazioni», le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti;
 - b) per «enti pubblici», gli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati;
 - c) per «enti di diritto privato in controllo pubblico», le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a **controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c.** da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;
 - d) per «enti di diritto privato regolati o finanziati», le società e gli altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali l'amministrazione che conferisce l'incarico: 1) svolga funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione; 2) abbia una partecipazione minoritaria nel capitale; 3) finanzia le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici;
 - e) per «incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati», **le cariche di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato**, le posizioni di dirigente, lo svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell'ente;
 - f) per «componenti di organi di indirizzo politico», le persone che partecipano, in via elettiva o di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali, regionali e locali, quali Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, parlamentare, Presidente della giunta o Sindaco, assessore o consigliere nelle regioni, nelle province, nei comuni e nelle forme associative tra enti locali, oppure a organi di indirizzo di enti pubblici, o di enti di diritto privato in controllo pubblico, nazionali, regionali e locali;
 - g) per «inconferibilità», la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal presente decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico;
 - h) per «incompatibilità», l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico;

asm vigevano e lomellina s.p.a.



sede legale: Viale Petrarca 68 – 27029 Vigevano (PV)
Cod. Fisc. e Part. IVA 01471630184
cap. soc. 22.925.170,00 i.v.
Iscr. n. 200152 del Registro delle Imprese di Pavia
Tel +39 0381 697211 – Fax +39 0381 82794
comunicazioni@pec.asmvigevano.it
asmvig@asmvigevano.it
www.asmvigevano.it

- i) per «incarichi amministrativi di vertice», gli incarichi di livello apicale, quali quelli di Segretario generale, capo Dipartimento, Direttore generale o posizioni assimilate nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, conferiti a soggetti interni o esterni all'amministrazione o all'ente che conferisce l'incarico, che non comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione;
- j) per «incarichi dirigenziali interni», gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a dirigenti o ad altri dipendenti, ivi comprese le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenenti ai ruoli dell'amministrazione che conferisce l'incarico ovvero al ruolo di altra pubblica amministrazione;
- k) per «incarichi dirigenziali esterni», gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a soggetti non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni;
- l) per «incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico», gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico»; (ii) d'irrogazione delle sanzioni di cui al citato art. 18, il quale prevede che: «1. I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati. Sono esenti da responsabilità i componenti che erano assenti al momento della votazione, nonché i dissenzienti e gli astenuti.
2. I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli non possono per tre mesi conferire gli incarichi di loro competenza. Il relativo potere è esercitato, per i Ministeri dal Presidente del Consiglio dei ministri e per gli enti pubblici dall'amministrazione vigilante.
3. Le regioni, le province e i comuni provvedono entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto ad adeguare i propri ordinamenti individuando le procedure interne e gli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari.
4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3 trova applicazione la procedura sostitutiva di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
5. L'atto di accertamento della violazione delle disposizioni del presente decreto è pubblicato sul sito dell'amministrazione o ente che conferisce l'incarico»; (iii) di mendacità di cui al citato art. 20;

ritenuto,

— di avere fornito adeguate motivazioni circa i presupposti di fatto e di diritto alla base della presente ricognizione, riferita al Sig. avv BEIA ENRICO c.f. BEINRC67B18G388Y nel suo ruolo di Amministratore Unico

DETERMINA

- 1) di ritenere quanto esposto dalla precedente parte narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente determina;
- 2) l'insussistenza di circostanze tali da non consentire l'assunzione del mandato di Amministratore Unico all'interno della società di cui trattasi;

asm vigevano e lomellina s.p.a.



<https://www.asmvigevano.it/azienda/certificazioni-2/>

sede legale: Viale Petrarca 68 – 27029 Vigevano (PV)
Cod. Fisc. e Part. IVA 01471630184
cap. soc. 22.925.170,00 i.v.
Iscr. n. 200152 del Registro delle Imprese di Pavia
Tel +39 0381 697211 – Fax +39 0381 82794
comunicazioni@pec.asmvigevano.it
asmvig@asmvigevano.it
www.asmvigevano.it

- 3) di dare adeguata pubblicità alla presente determina sul sito *web* della società ai sensi del d. lgs. 33/2013 (*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*).

Vigevano, li 10 gennaio 2025

Il RPCT
rag. Simona Vismara



asm vigevano e lomellina s.p.a.



<https://www.asmvigevano.it/azienda/certificazioni-2/>

sede legale: Viale Petrarca 68 – 27029 Vigevano (PV)
Cod. Fisc. e Part. IVA 01471630184
cap. soc. 22.925.170,00 i.v.
Iscr. n. 200152 del Registro delle Imprese di Pavia
Tel +39 0381 697211 – Fax +39 0381 82794
comunicazioni@pec.asmvigevano.it
asmvig@asmvigevano.it
www.asmvigevano.it